REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

ART. 1

La Cassa Edile Pratese appresta a favore dei lavoratori iscritti provvidenze economiche di carattere assistenziale, nonché assume iniziative diverse nell'interesse degli iscritti.

Compatibilmente con le possibilità di bilancio e nei limiti dello Statuto e del Regolamento della Cassa Edile Pratese, nonché delle insindacabili delibere del Comitato di Gestione, la Cassa Edile Pratese eroga dal 1 settembre 2022 e, per gli eventi successivi a tale data, le prestazioni previste dal presente regolamento con le modalità e le misure in esso stabilite.

É fatta salva comunque la facoltà del Comitato di Gestione di apportare modifiche al presente regolamento delle prestazioni assistenziali extracontrattuali, previa approvazione delle Associazioni sindacali stipulanti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per l'industria e per l'artigianato edile.

ART. 2 - Condizioni e requisiti per ottenere le prestazioni.

Le condizioni ed i requisiti per ottenere le prestazioni sono le seguenti:

a) la Cassa Edile, nei limiti di cui all'art.1 ed alle condizioni di seguito indicate, eroga agli operai non in prova che risultino alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile Pratese alla data dell'evento che dà luogo alla prestazione e che abbiano prestato, anche in più circoscrizioni territoriali, almeno 600 ore lavorative nei 12 mesi precedenti l'evento, con relativo accantonamento presso la Cassa Edile Pratese o presso le altre Casse Edili di rispettiva competenza della percentuale per ferie e gratifica natalizia, le seguenti prestazioni:

- indennità giornaliera per malattia di durata superiore a 270 giorni;
- integrazione della quota INPS in caso di ricovero ospedaliero dell'iscritto non avente familiari a carico;
- eventuali sussidi straordinari.

b) la Cassa Edile, nei limiti di cui all'art.1 e alle condizioni di seguito indicate, eroga agli operai che alla data dell'evento che dà luogo alla prestazione si trovino alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile Pratese, con relativo accantonamento presso la stessa della percentuale per ferie e gratifica natalizia, le seguenti prestazioni:

- assegno per morte dovuta a malattia;
- assegno per morte dovuta ad infortunio sul lavoro e malattia professionale;
- assegno per morte dovuta ad infortunio extraprofessionale;

c) la Cassa Edile, nei limiti di cui all'art.1 e alle condizioni di seguito indicate, eroga ai figli degli operai alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile Pratese nei mesi di ottobre, novembre e dicembre dell'anno scolastico considerato e che abbiano prestato, anche in più circoscrizioni territoriali, almeno 600 ore lavorative nei 12 mesi precedenti la data di iscrizione sopra citata (*), con relativo accantonamento presso la Cassa Edile Pratese e presso le Casse Edili di rispettiva competenza della percentuale per ferie e gratifica natalizia, le seguenti prestazioni:

- premio di studio;
- premio di profitto.

(*) nel caso di lavoratore di nuova iscrizione, l'erogazione verrà effettuata appena maturate 600 ore lavorative sempreché perfezionate entro il 30 giugno dell'anno scolastico di competenza.

d) La Cassa Edile, nei limiti di cui all'art. 1 e alle condizioni di seguito indicate, eroga agli operai che alla data dell'evento che dà luogo alla prestazione si trovino alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa edile Pratese, con relativo accantonamento presso la stessa della percentuale per ferie e gratifica natalizia, e che abbiano percepito dalla Cassa Edile Pratese la prestazione ordinaria Anzianità professionale Edile il 1° maggio precedente l'evento che dà luogo alla prestazione, le seguenti prestazioni:

- premio matrimonio;
- premio alla nascita o adozione.

e) La Cassa Edile, nei limiti di cui all'art.1 ed alle condizioni di seguito indicate, eroga il premio giovani agli operai iscritti alla Cassa Edile Pratese prima del compimento del 30° anno di età che risultino alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile Pratese, con relativo accantonamento della percentuale per ferie e gratifica natalizia, per almeno 24 mesi consecutivi. Eventuali interruzioni non superiori a 30 giorni lavorativi si sommano al periodo successivo per il raggiungimento del requisito di 24 mesi consecutivi di iscrizione. Sono fatte salve le condizioni derivanti al lavoratore da mutamenti involontari di localizzazione o di organizzazione aziendale.

f) La Cassa Edile, nei limiti di cui all'art. 1 ed alle condizioni di seguito indicate, agli operai non in prova che risultino alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile Pratese al momento della fornitura e che abbiano prestato almeno 320 ore accantonate presso la Cassa Edile Pratese nel semestre ottobre/marzo precedente, fornisce indumenti da lavoro invernali e scarpe antinfortunistiche; altresì agli operai non in prova che risultino alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile Pratese al momento della fornitura e che abbiano prestato almeno 320 ore accantonate presso la Cassa Edile Pratese nel semestre aprile/settembre precedente fornisce indumenti da lavoro estivi.

Il materiale fornito in ciascuna distribuzione viene deliberato di volta in volta dal Comitato di gestione o a seguito di accordi tra le parti sociali provinciali.

Ai soli fini della corresponsione dell'assegno per morte dovuta a malattia e della fornitura degli indumenti da lavoro sono considerate ore lavorative quelle relative ai giorni di inabilità al lavoro per malattia, per infortunio sul lavoro e per malattia professionale. A tale scopo sono computate 8 ore per ogni giorno feriale escluso i sabati.

Ai fini della corresponsione delle prestazioni previste alle precedenti lettere a) b) c) d) e) f), si intendono iscritti i lavoratori che si trovino nelle seguenti condizioni:

- 1) che abbiano al loro attivo il versamento di tutti i contributi e di tutti gli accantonamenti alla data dell'evento che dà luogo alla prestazione;
- 2) che risultino dipendenti da impresa che abbia aderito formalmente alla Cassa Edile Pratese e abbia versato l'indennità di mora richiesta dalla Cassa Edile.

Ai fini della corresponsione della prestazione assegno per morte per malattia si intende iscritto il lavoratore in possesso dei requisiti per ottenere l'indennità giornaliera per inabilità temporanea dovuta a malattia di durata da 271 a 360 giorni, anche se dopo il 270° giorno di inabilità non risulti più alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile Pratese.

L'accertamento dell'iscrizione dei lavoratori si effettua a mezzo delle denunce mensili degli operai occupati che le imprese sono tenute a far pervenire mensilmente alla Cassa Edile Pratese.

L'erogazione del premio di studio è sospesa se l'impresa non ha effettuato il versamento di tutti i contributi ed accantonamenti fino al precedente mese di luglio.

I termini previsti dal presente regolamento per la presentazione delle domande di assistenza sono da considerarsi come termini perentori per aver titolo alle prestazioni.

Sono accolte le domande di assistenza dei lavoratori in stato di disoccupazione, il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per cessazione dell'attività aziendale, per ultimazione del cantiere e per riduzione del personale, per i quali sussistono alla data di licenziamento i requisiti di iscrizione sopra previsti, a condizione che l'evento che dà luogo alla prestazione si sia verificato entro due mesi dalla data di licenziamento e che nel predetto periodo di due mesi non abbiano ripreso il lavoro. In tali ipotesi l'erogazione della prestazione è subordinata alla presentazione da parte dei lavoratori di idonea documentazione comprovante che il licenziamento è stato originato dai suddetti motivi.

ART. 3 - Indennità giornaliera per inabilità temporanea dovuta ad infortunio sul lavoro e malattia professionale.

L'indennità giornaliera per infortunio sul lavoro e per malattia professionale corrisposta dalle imprese ai propri dipendenti a norma dell'art. 27 del Ccnl per l'Industria Edile 20/5/2004 e dell'art. 28 del Ccnl per l'Artigianato Edile 1/10/2004 è rimborsata dalla Cassa Edile Pratese nei limiti previsti dai protocolli sul trattamento di malattia ed infortunio allegati ai Contratti Nazionali sopra citati.

Il pagamento è sospeso se l'impresa non ha versato i contributi e gli accantonamenti relativi al mese precedente di due mesi a quello indennizzato e se l'impresa non ha versato l'indennità di mora richiesta dalla Cassa.

Ai fini del rimborso alle imprese della indennità giornaliera corrisposta ai propri dipendenti sono previsti i seguenti adempimenti:

- le imprese sono tenute ad inviare alla Cassa Edile la denuncia di infortunio o malattia professionale, utilizzando a tale scopo l'apposita modulistica. La denuncia, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, deve pervenire alla Cassa Edile nei primi giorni del mese, sia che il dipendente alla fine del mese precedente risulti inabile al lavoro, sia che durante il mese precedente abbia ripreso l'attività;
- le imprese sono tenute ad allegare alla denuncia copia dei certificati medici attestanti l'intero periodo di inabilità denunciato.

ART. 4 - Indennità giornaliera per inabilità temporanea dovuta a malattia e infortunio extraprofessionale di durata fino a 270 giorni.

L'indennità giornaliera per malattia e per infortunio extraprofessionale corrisposta dalle imprese ai propri dipendenti a norma dell'art. 26 del Ccnl per l'Industria Edile 20/5/2004 e dell'art. 27 del Ccnl per l'Artigianato Edile 1/10/2004 è rimborsata dalla Cassa Edile Pratese nei limiti previsti dai protocolli sul trattamento di malattia ed infortunio allegati ai Contratti Nazionali sopra citati.

Il pagamento è sospeso se l'impresa non ha versato i contributi e gli accantonamenti relativi al mese precedente di due mesi a quello indennizzato e se l'impresa non ha versato l'indennità di mora richiesta dalla Cassa.

Ai fini del rimborso alle ditte dell'indennità giornaliera corrisposta ai propri dipendenti, sono previsti i seguenti adempimenti:

- le imprese sono tenute ad inviare alla Cassa Edile la denuncia di malattia o infortunio extraprofessionale, utilizzando a tale scopo l'apposita modulistica. La denuncia compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, deve pervenire alla Cassa Edile nei primi giorni del mese, sia che il dipendente alla fine del mese precedente risulti inabile al lavoro, sia che durante il mese precedente abbia ripreso l'attività;
- le imprese sono tenute ad allegare alla denuncia copia dei certificati medici attestanti l'intero periodo di inabilità denunciato e copia del prospetto dimostrativo dell'indennità INPS consegnato al lavoratore;
- nel caso che si tratti di infortunio extraprofessionale provocato da terzi è previsto l'adempimento a cui i lavoratori sono tenuti di comunicare con sollecitudine e diligenza alla Cassa Edile Pratese ed ai legali di essa tutti i dati, le nozioni e le informazioni che la Cassa o i suoi legali ritenessero utili per la tutela degli interessi della Cassa Edile nell'esercizio della rivalsa verso terzi, prestando tutta la collaborazione possibile a tal fine.

ART. 5 - Indennità giornaliera per inabilità temporanea dovuta a malattia ed infortunio extraprofessionale di durata da 271 a 360 giorni.

Ai lavoratori iscritti inabili al lavoro per malattia ed infortunio extraprofessionale di durata superiore a 270 giorni, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, la Cassa Edile eroga una indennità giornaliera di € 30,00 per tutti i giorni di calendario compresi tra il 271° ed il 360° giorno di inabilità.

L'indennità viene corrisposta a condizione che i lavoratori abbiano ottenuto l'indennità giornaliera prevista dall'art.5, fermi restando gli adempimenti previsti all'ultimo comma di tale articolo.

Ai fini della corresponsione della presente prestazione sono previsti i seguenti adempimenti a carico dei lavoratori:

- domanda da presentare entro il 360° giorno di inabilità;
- certificati medici attestanti l'inabilità assoluta al lavoro, da far pervenire alla Cassa edile entro i 3 giorni dalla fine del periodo di inabilità precedentemente diagnosticato.

ART. 6 - Prestazione per morte dovuta ad infortunio sul lavoro e malattia professionale.

In caso di morte a seguito di infortunio sul lavoro e malattia professionale di lavoratori iscritti in possesso alla data del decesso dei requisiti di cui all'art. 2, la Cassa Edile eroga agli aventi causa tassativamente indicati nei seguenti punti a) e b) la seguente prestazione "una tantum":

- nel caso in cui gli aventi causa siano costituiti dal coniuge e/o figli e/o genitori, quest'ultimi sempre che risultino a
 carico dei lavoratori alla data dell'evento, la Cassa Edile eroga una prestazione globale e unica di € 8.750,00, con la
 maggiorazione di € 525,00 per ogni figlio a carico e di € 90,00 per ogni altro familiare a carico escluso il coniuge;
- in assenza di aventi causa di cui al precedente punto a), la Cassa Edile eroga una prestazione pari a € 700,00 alla persona che dimostri di essersi assunta l'onere delle spese funerarie.

Devono intendersi persone a carico del lavoratore deceduto le persone per le quali venivano riconosciute alla data dell'evento le detrazioni fiscali ai sensi della vigente legislazione in materia.

Nel caso della prestazione di cui alla lettera a) gli aventi causa sono tenuti a presentare:

- apposita domanda entro 180 giorni dal verificarsi dell'evento;
- certificato attestante la data e le cause del decesso;
- · certificato di stato di famiglia;
- documentazione attestante le persone per le quali venivano riconosciute, alla data dell'evento, le detrazioni fiscali ai sensi della vigente legislazione in materia;
- ogni altro documento che venisse richiesto dalla Cassa Edile.

Nel caso della prestazione di cui alla lettera b) l'interessato è tenuto a presentare:

- apposita domanda entro 180 giorni dal verificarsi dell'evento;
- certificato attestante la data e le cause del decesso;
- idonea documentazione probatoria delle spese funerarie sostenute;
- ogni altro documento che venisse richiesto dalla Cassa Edile.

Il Comitato di gestione della Cassa Edile Pratese, con la delibera con la quale dispone la prestazione, stabilisce anche, in maniera insindacabile, la persona alla quale la prestazione deve essere corrisposta, anche se ci sono altri familiari a carico, restando la Cassa Edile esonerata da ogni responsabilità per tale pagamento, per l'impiego e la ripartizione della somma.

ART. 7 - Prestazione per morte dovuta a malattia.

In caso di morte a seguito di malattia di lavoratori iscritti in possesso alla data del decesso dei requisiti di cui all'art. 2, la Cassa Edile eroga agli aventi causa tassativamente indicati nei seguenti punti a) e b) la seguente prestazione " una tantum ":

- nel caso in cui gli aventi causa siano costituiti dal coniuge e/o figli e/o genitori, quest'ultimi sempre che risultino a carico dei lavoratori alla data dell'evento, la Cassa Edile eroga una prestazione globale e unica di € 2.800,00, con la maggiorazione di € 350,00 per ogni figlio a carico e di € 70,00 per ogni altro familiare a carico escluso il coniuge;
- in assenza degli aventi causa di cui al precedente punto a), la Cassa Edile eroga una prestazione globale e unica pari a € 700,00 alla persona che dimostri di essersi assunta l'onere delle spese funerarie.

Devono intendersi persone a carico del lavoratore deceduto le persone per le quali venivano riconosciute alla data dell'evento le detrazioni fiscali ai sensi della vigente legislazione in materia.

Nel caso della prestazione di cui alla lettera a) gli eventi causa sono tenuti a presentare:

- apposita domanda entro180 giorni dal verificarsi dell'evento;
- certificato attestante la data e le cause del decesso;
- certificato di stato di famiglia;
- documentazione attestante le persone per le quali venivano riconosciute, alla data dell'evento, le detrazioni fiscali ai sensi della vigente legislazione in materia;
- ogni altro documento che venisse richiesto dalla Cassa Edile.

Nel caso della prestazione di cui alla lettera b) l'interessato é tenuto a presentare:

- apposita domanda entro180 giorni dal verificarsi dell'evento;
- certificato attestante la data e le cause del decesso;
- idonea documentazione probatoria delle spese funerarie sostenute;
- ogni altro documento che venisse richiesto dalla Cassa Edile.

Il Comitato di gestione della Cassa Edile Pratese, con la delibera con la quale dispone la prestazione, stabilisce anche, in maniera insindacabile, la persona alla quale la prestazione deve essere corrisposta, anche se ci sono altri familiari a carico, restando la Cassa Edile esonerata da ogni responsabilità per tale pagamento, per l'impiego e la ripartizione della somma.

ART. 8 - Prestazione per invalidità permanente dovuta ad infortunio extraprofessionale.

In caso di invalidità permanente riportata a seguito di infortunio extraprofessionale di lavoratori iscritti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, la Cassa Edile eroga una prestazione "una tantum" di € 80,00 per ogni punto di invalidità riconosciuto.

Il grado di invalidità permanente in base al quale viene determinato l'importo della prestazione é quello accertato dalla compagnia di assicurazione con la quale la Cassa Edile ha stipulato una apposita polizza per garantire la prestazione agli operai iscritti.

Ai fini della corresponsione della presente prestazione sono previsti i seguenti adempimenti a carico dei lavoratori:

- domanda alla Cassa Edile e contestuale denuncia di infortunio alla compagnia di assicurazione, da redigersi su apposita modulistica a disposizione presso la Cassa Edile, da presentarsi entro 180 giorni dalla data dell'infortunio;
- certificazione medica attestante l'esistenza di postumi invalidanti ed il grado di invalidità riportato;
- ogni altra documentazione richiesta dalla compagnia di assicurazione.

ART. 9 - Prestazione per invalidità permanente dovuta ad infortunio sul lavoro e a malattia professionale.

In caso di invalidità permanente riconosciuta dall'INAIL riportata a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale da lavoratori iscritti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, la Cassa Edile eroga la seguente prestazione "una tantum":

- € 434,00 con invalidità del 6% con maggiorazione di € 21,00 per ogni punto di invalidità oltre il 6%;
- € 539,00 con invalidità dell'11% con maggiorazione di € 21,00 per ogni punto di invalidità oltre l'11%;
- € 812,00 con invalidità del 23% con maggiorazione di € 42,00 per ogni punto di invalidità oltre il 23% fino al 31%.

La prestazione é erogata in tutti i casi in cui sia stata riconosciuta dall'INAIL, per postumi di una o più infortuni, una invalidità non inferiore al 6%, a condizione che alla data degli infortuni il lavoratore risulti alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile Pratese.

Successivi riconoscimenti di invalidità da parte dell'INAIL a seguito di altri infortuni sul lavoro danno luogo a prestazioni a conguaglio a condizione che il lavoratore risulti alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile Pratese alla data dei successivi infortuni.

Eventuali riconoscimenti di aggravamento del grado di invalidità successivi al primo accertamento non inferiore al 6% danno altresì luogo a prestazioni a conguaglio a condizione che il lavoratore risulti alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile Pratese alla data del riconoscimento dell'aggravamento.

Ai fini della corresponsione della presente prestazione sono previsti i seguenti adempimenti a carico dei lavoratori:

- apposita domanda entro 180 giorni dalla data della comunicazione dell'INAIL che notifica l'accertamento della invalidità permanente;
- copia della notifica dell'INAIL di cui sopra.

ART. 10 - Premio di studio.

Ai figli o equiparati a carico dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile Pratese in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, la Cassa Edile, con decorrenza dall'anno scolastico 2022/2023, eroga per ogni anno scolastico o accademico le seguenti prestazioni:

- € 100,00 per ogni figlio a carico che frequenti l'Asilo nido e la Scuola Materna;
- € 120,00 per ogni figlio a carico che frequenti la Scuola Elementare;
- € 130,00 per ogni figlio a carico che frequenti la Scuola Media Inferiore;
- € 200,00 per ogni figlio a carico che frequenti la Scuola Media Superiore;
- € 450,00 per ogni figlio a carico che frequenti l'Università, così suddivise:
 - € 200,00 all'atto dell'iscrizione all'anno accademico;
 - € 250,00 a condizione che lo studente abbia superato nelle sessioni di esame dell'anno accademico considerato almeno 3 esami.

Per quanto concerne la prestazione per i figli a carico che frequentano la scuola elementare, la scuola media inferiore e superiore, l'erogazione è subordinata alla frequenza di Istituti statali, legalmente riconosciuti o parificati compresi negli appositi elenchi del Provveditorato agli studi.

Per quanto concerne la prestazione per i figli a carico che frequentano l'Università, l'erogazione è subordinata alla iscrizione ad Istituti abilitati al rilascio di titoli di laurea o equipollenti riconosciuti dallo Stato.

Ai fini della corresponsione della presente prestazione sono previsti i seguenti adempimenti da parte dei lavoratori:

a) nel caso di iscrizione e frequenza a Istituti di scuola elementare, media inferiore e superiore:

- domanda da presentare alla Cassa Edile nel periodo compreso tra il 1 ottobre ed il 31 dicembre di ogni fine anno scolastico (*esempio 10/2022 31/12/2023), corredata da apposita modulistica;
- stato di famiglia o Autodichiarazione (solamente il primo anno);
- certificato di iscrizione e di frequenza alle scuole statali legalmente riconosciute o parificate, oppure, per gli studenti privatisti, certificato di idoneità rilasciata da una scuola statale legalmente riconosciuta o parificata;

b) nel caso di iscrizione a Istituti Universitari:

- domanda da presentare alla Cassa Edile nel periodo compreso tra il 1 ottobre ed il 31 dicembre di ogni fine anno scolastico, corredata da apposita modulistica;
- certificato di Stato di Famiglia o Autodichiarazione (solamente per il primo anno);
- certificato di iscrizione e frequenza dell'Università o Autocertificazione Università con allegato documento/quietanza pagamento della tassa di iscrizione all'Università con chiara identificazione del nominativo dello studente (verbale riunione comitato di gestione n.282 del 25/11/2020);
- documentazione attestante gli esami superati da presentare in ogni caso entro la fine dell'anno accademico.

L'erogazione della prestazione prevista per i figli dei lavoratori che frequentano Istituti Universitari è limitata agli anni di durata del corso di laurea.

Agli effetti della erogazione della prestazione di cui al presente articolo è equiparato ai figli dei lavoratori ogni altro familiare a carico per il quale sono riconosciute le detrazioni fiscali ai sensi della vigente legislazione in materia.

Ai figli o equiparati a carico dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile Pratese in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, la Cassa Edile, con decorrenza dall'anno scolastico 2022/2023, eroga per ogni anno scolastico o accademico la seguente prestazione supplementare:

- € 300,00 agli studenti della scuola media superiore che, a chiusura dell'anno scolastico, abbiano conseguito una votazione media pari o superiore a 7/10 con esclusione dei voti in condotta, educazione fisica e materie facoltative o supplementari;
- € 1.500,00 agli studenti universitari che siano in regola con il piano di studi approvato dalla Presidenza della facoltà e che abbiano conseguito una media pari o superiore a 24/30 negli esami sostenuti nelle sessioni di esame dell'anno accademico considerato.

Ai fini della corresponsione della presente prestazione supplementare sono previsti i seguenti adempimenti degli studenti:

- domanda da presentare alla Cassa Edile entro il 31 dicembre dell'anno scolastico per la scuola media superiore ed entro il 30 giugno dell'anno accademico successivo per l'Università;
- dichiarazione della Scuola media superiore attestante il voto conseguito in ogni materia, oppure piano di studi approvato dalla Presidenza della facoltà corredato da dichiarazione della Segreteria dell'Università attestante il voto conseguito negli esami sostenuti.

Agli effetti della erogazione della prestazione di cui al presente articolo è equiparato ai figli dei lavoratori ogni altro familiare a carico per il quale sono riconosciute le detrazioni fiscali ai sensi della vigente legislazione in materia.

ART. 12 - Premio giovani.

Ai lavoratori iscritti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente regolamento la Cassa Edile eroga un premio di € 1.000,00 (al lordo della ritenuta d'imposta).

Tale prestazione potrà essere erogata una sola volta nell'arco della vita lavorativa di ciascun lavoratore iscritto.

Ai fini della corresponsione della prestazione sono previsti i seguenti adempimenti a carico dei lavoratori:

• domanda da presentare entro 180 giorni dalla maturazione del diritto.

ART. 13 - Indumenti da lavoro.

Ai lavoratori iscritti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente regolamento la Cassa Edile fornisce, con cadenza semestrale, indumenti da lavoro e, con cadenza annuale, un paio di scarpe antinfortunistiche.

Il materiale fornito in ciascuna distribuzione viene deliberato di volta in volta dal Comitato di gestione o a seguito di accordi tra le parti sociali provinciali.

La Cassa Edile provvederà ad accertare i nominativi degli aventi diritto e invierà alle imprese edili iscritte ed in regola con i versamenti del semestre precedente (ottobre/marzo per la fornitura invernale e aprile/settembre per la fornitura estiva), una lista nominativa di lavoratori sulla quale dovranno essere indicate le taglie e le caratteristiche degli indumenti. La prima copia di detta lista dovrà essere restituita alla Cassa Edile completata dei dati richiesti. La Cassa Edile inoltrerà l'ordine alle aziende fornitrici, sulla base delle informazioni contenute nei suddetti elenchi, per gli operai che risultano dipendenti dalle imprese al momento del predetto ordine. Le aziende fornitrici consegneranno gli indumenti all'indirizzo delle imprese che provvederanno a distribuirlo ai lavoratori aventi diritto.

ART. 14 - Premio matrimonio

Ai lavoratori iscritti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, la Cassa Edile, in occasione del matrimonio, eroga un contributo di € 1.000,00 (al lordo della ritenuta d'imposta).

Ai fini della corresponsione della presente prestazione sono previsti i seguenti adempimenti a carico dei lavoratori:

- apposita domanda da presentare entro 180 giorni dalla data del matrimonio;
- certificato di matrimonio o certificazione del comune nel caso di coppie di fatto, unioni civili (rif. Legge 2016 art. 76/2016 e successive modifiche).

ART. 15 - Premio alla nascita o adozione.

Ai lavoratori iscritti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2(*), la Cassa Edile, in occasione della nascita o adozione di un figlio, eroga un contributo di € 300,00 (al lordo della ritenuta d'imposta).

Ai fini della corresponsione della presente prestazione sono previsti i seguenti adempimenti a carico dei lavoratori:

- apposita domanda da presentare entro 365 giorni dalla data di nascita o adozione;
- certificato di nascita o adozione;

(*) nel caso di lavoratore di nuova iscrizione, l'erogazione verrà effettuata appena maturate 600 ore lavorative sempreché perfezionate entro un anno dalla richiesta.

ART. 16 - RIMBORSO RINNOVO C.Q.C.

La Cassa Edile Pratese rimborsa il rinnovo del C.Q.C. a tutti i lavoratori che potranno far vantare 600 ore (*) di contribuzione presso la Cassa Edile Pratese sino ad un massimo di € 300,00.

Ai fini della corresponsione della presente prestazione sono previsti i seguenti adempimenti a carico dei lavoratori:

- domanda da presentare entro 365 gg. dalla data del rinnovo;
- fattura del rinnovo C.Q.C.

(*) nel caso di lavoratore di nuova iscrizione, l'erogazione verrà effettuata appena maturate 600 ore lavorative sempreché perfezionate un anno dalla richiesta.

ART. 17 - Prestazioni straordinarie.

La Cassa Edile dispone l'erogazione di prestazioni a carattere straordinario ai lavoratori iscritti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 nel caso che si verifichino calamità naturali ed eventi accidentali, oppure nel caso di malattie dell'iscritto o dei familiari di gravità assolutamente eccezionale che determinano un grave dissesto nell'economia della famiglia del lavoratore.

La concessione della prestazione e l'ammontare della stessa sono deliberati, caso per caso, dal Comitato di gestione con decisione insindacabile e inappellabile.

Ai fini della corresponsione di dette prestazioni straordinarie i lavoratori interessati sono tenuti a presentare apposita domanda entro 180 giorni dal verificarsi dell'evento che motiva la richiesta corredata da certificazione atta a documentare il caso.

ART. 18 - Clausola finale.

Il presente regolamento, che trova applicazione dal 1 settembre 2022, recepisce le intese e gli accordi stipulati in materia tra le Associazioni sindacali provinciali aderenti alle Associazioni stipulanti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per gli addetti all'industria e all'artigianato edile.